

*REGOLAMENTO
ACQUEDOTTO*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il servizio di approvvigionamento idrico ai privati è assunto dal Comune in economia, in ossequio alla normativa vigente ed al presente regolamento, in attesa della effettiva operatività del nuovo sistema delle Autorità d'Ambito creato dalla Regione Toscana.

Art. 2

L'acqua, sia potabile e non , di proprietà del Comune o comunque nella sua disponibilità, è concessa di regola ai privati, agli Enti Pubblici e di beneficenza proprietari o locatari di edifici od attività posti in prossimità dei punti ove sono collocati i condotti della rete di distribuzione.

Art. 3

In caso di accertata penuria di acqua, la Giunta Municipale adotterà tutti quei provvedimenti restrittivi per assicurare un equo approvvigionamento alla popolazione vietando a chiunque utilizzi impropri e sprechi in maniera da assicurare a ciascuna utenza la fornitura minima giornaliera che verrà stabilita con apposito atto del Consiglio Comunale con riferimento alla disponibilità effettiva del momento.

DOMANDE DI CONCESSIONE

Art. 4

La fornitura di acqua , sia potabile che non, si concede con regolare contratto agli utenti del servizio, siano essi inquilini, locatari o proprietari degli immobili o delle attività per i quali la domanda è presentata.

E' fatto obbligo agli utenti di attenersi al presente Regolamento al quale aderiscono con la sottoscrizione del relativo contratto. L'Amministrazione si riserva, peraltro, di non accogliere quelle domande di concessione che presentassero inconvenienti, di natura giuridica o tecnica, tali da pregiudicare il servizio in atto o in contrasto con norme imperative. L'Amministrazione potrà

altresì rinviare l'accoglimento delle domande di concessione, in regola con quanto sopra esposto, qualora l'ubicazione delle utenze da attivare richieda la realizzazione di nuove linee o nuove opere, fintanto che queste non siano realizzate. Si riserva, inoltre, di revocare quelle già accordate qualora circostanze eccezionali, ragioni tecniche, gravi inadempienze dell'utente lo richiedessero.

Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione darà comunicazione scritta agli interessati indicando i motivi della revoca o del non accoglimento. Nel caso la revoca od il mancato accoglimento di cui sopra riguardino un numero consistente di soggetti, la comunicazione scritta potrà essere sostituita a scelta dell'Amministrazione Comunale con affissione di pubblici avvisi.

Art. 5

La richiesta di concessione dell'acqua deve essere indirizzata al Sindaco.

TARIFFE E PREZZO DELL'ACQUA

Art.6

Le tariffe per la fornitura dell'acqua vengono fissate con delibera del Consiglio Comunale, secondo il criterio della progressività per scaglioni di consumo, in modo tale da disincentivare i consumi superflui ed impropri di acqua potabile.

Le tariffe vengono differenziate tra concessioni ad uso potabile e non, ed all'interno di queste categorie vengono individuati i seguenti usi:

- A1) Domestico
- A2) Domestico per comunità
- A2.1) Forze Armate e Corpi Armati dello Stato (depositi, caserme, posti fissi, delegazioni, uffici circondariali, ecc.)
- A2.2) Comunità religiose e sociali (convitti, istituti scolastici religiosi, case di riposo, ostelli, colonie, ecc.)
- B) Commerciale, industriale, artigianale, agricolo
- C) Natanti diporto
- D) Natanti pesca
- E) Traffico mercantile

La delibera C.C. stabilisce anche la tariffa per gli allacci temporanei.

Art. 7

Tutte le utenze verranno iscritte a ruolo per un minimo di consumo annuo, stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale di cui all'art.6, oltre le maggiorazioni rilevate con le letture. La tariffa corrispondente al minimo consumo va sommata a quella per il nolo del contatore della manutenzione ordinaria e dell'indennità di acquedotto, che devono essere separatamente specificate in bolletta. Il quantitativo di consumo minimo annuo dovrà tenere conto delle differenti utenze così come specificato dall'Art.6 che precede, in particolare:

per il punto A2.1), il quantitativo minimo annuo per semestre sarà ottenuto dividendo il numero delle presenze medie in forza per il fattore 4 (entità del numero componenti una famiglia tipo), moltiplicato per il quantitativo minimo annuo stabilito per l'uso di cui all'Art.6 che precede;

per il punto A2.2), il quantitativo minimo annuo sarà ottenuto dividendo la capacità ricettiva della comunità per il fattore 4 (numero componenti una famiglia tipo), moltiplicato per il quantitativo minimo annuo stabilito per l'uso di cui all'art.6 che precede.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche ai fini della determinazione degli scaglioni di consumo superiori al minimo.

Art. 8

La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo può concedere agli istituti di beneficenza e di assistenza legalmente riconosciuti un contributo a parziale copertura della spesa fino ad un massimo del 50% sul costo indicato in bolletta.

Art. 9

Coloro che intendono usufruire dell'acqua per cantieri temporanei debbono farne richiesta mediante domanda in bollo, accompagnata dalla ricevuta della Tesoreria Comunale comprovante il versamento di un deposito cauzionale di £.300.000. L'acqua verrà erogata da un fontaniere comunale previa applicazione della cannella di allacciamento e di un contatore. Al termine dei lavori, l'utente dovrà darne notizia scritta all'ufficio Tributi chiedendo l'effettuazione dei conteggi di consumo; entro quindici giorni dalla comunicazione l'Ufficio Tributi provvederà al disallaccio dell'utenza, alla lettura del contatore ed alla liquidazione della bolletta dando disposizione alla Tesoreria Comunale di incamerare definitivamente dal deposito cauzionale l'importo dell'acqua consumata, fatta salva la restituzione di quanto anticipato in eccedenza e del pagamento di somme maggiori per consumi oltre l'importo del deposito cauzionale. Tale maggiorazione dovrà richiedersi agli interessati nei successivi quindici giorni, alla scadenza dei quali, avvenuta la notifica, verrà assegnato un mese per il saldo, in mancanza decorreranno gli interessi di mora, pari al 10%, fino all'effettivo pagamento.

ALLACCI PORTUALI

Art.10

Coloro che intendono usufruire dell'acqua in modo continuativo per gli usi di cui ai punti c), d), e) dell'art. 6, allacciandosi alla condotta comunale contigua alle banchine, qualora non sia possibile installare in modo definitivo un contatore fisso per ogni singola utenza, devono installare il contatore fornito dall'Amministrazione Comunale tutte le volte che ne facciano uso, evitando qualsiasi manomissione e per un arco di tempo strettamente limitato all'uso stesso.

Coloro che intendono usufruire dell'acqua occasionalmente per gli usi di cui ai punti c), d), e) dell'art.6 devono farne richiesta, anche verbale, all'incaricato comunale, il quale provvederà ad installare un contatore alla più vicina cannella di allacciamento, per un arco di tempo strettamente limitato all'uso, al termine del quale verrà verificato il consumo e calcolato il costo corrispondente dall'incaricato stesso, al quale dovrà essere versato, senza alcun differimento.

L'utente occasionale ed il fontaniere devono controfirmare la ricevuta attestante il consumo e l'importo versato, trattenendo ciascuno una copia.

Ogni blocchetto di ricevute, a madre e figlia, in uso all'incaricato comunale, deve essere preventivamente numerato e vidimato dal responsabile della Ragioneria. Ogni ricevuta deve contenere il nominativo dell'utente occasionale, il tipo di uso (Natanti diporto, Natanti pesca, Traffico mercantile), l'eventuale numero di matricola del natante, il quantitativo consumato, l'importo da versare e gli spazi per le firme.

L'incaricato dovrà indicare giornalmente in un apposito registro, tenuto dall'Ufficio Tributi, il totale delle riscossioni ed i numeri delle ricevute utilizzate, nonché le letture di fine giornata dei contatori in uso.

Il registro dovrà essere preventivamente numerato e vidimato in ogni pagina dal responsabile della Ragioneria e non potrà essere usato che per un solo anno finanziario.

L'incaricato dovrà versare le somme riscosse e risultanti dall'apposito registro, alla Tesoreria Comunale imputandole al previsto capitolo di bilancio, ogni giorno o al più tardi nella giornata di riapertura degli sportelli della Tesoreria.

Egli è personalmente responsabile delle somme riscosse ed è soggetto agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili.

USO DELL'ACQUA

Art. 11

L'acqua non potrà essere destinata ad un uso diverso da quello richiesto nella domanda di concessione. L'utente non potrà concedere l'acqua della sua erogazione, né in tutto né in parte, a terzi, né potrà permettere innesti di derivazione a valle del suo strumento di misura. E' consentita la cessione della concessione solo unitamente all'immobile od all'attività per cui la stessa è stata rilasciata.

L'inadempienza al disposto del presente articolo da facoltà all'Amministrazione Comunale di revocare la concessione in qualsiasi momento, senza pregiudizio della eventuale azione penale a danno del trasgressore.

SPESE DI IMPIANTO

Art. 12

L'utente dovrà provvedere a proprie spese all'allacciamento della propria rete di distribuzione interna alla condotta comunale. Tale impianto di allacciamento dovrà eseguirsi secondo le direttive e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale che indicherà il punto in cui installare il contatore generale, secondo quanto disposto dall'Art.13 che segue; la parte di rete di distribuzione gravante su suolo pubblico si intende di proprietà all'Amministrazione Comunale salvo diversamente disposto nel contratto di utenza.

CONTATORI

Art. 13

Gli apparecchi di misura sono forniti dal Comune e rimangono di sua esclusiva proprietà. Tali apparecchi con relativa condotta di arrivo, pozzetto, nicchia, sportelli, chiavetta d'arresto dell'acqua e chiavi, sono collocati dall'Amministrazione Comunale o a cura del privato richiedente, sotto il controllo dell'Amministrazione stessa nel punto che questa ritiene più adatto e accessibile, e

possibilmente all'ingresso dello stabile o a confine della proprietà privata, ad esclusione di quanto previsto dall'art.10.

I contatori, all'atto della loro posa in opera, sono tutti tarati alla precisione con minima tolleranza del 2,6% in più o in meno e vengono piombati con sigillo del Municipio. La manomissione del sigillo, darà luogo ad ogni azione di legge. Se durante l'esercizio l'utente ritenesse che l'apparecchio non funzionasse regolarmente, ha il diritto a richiederne la prova all'Ufficio Tecnico, che sarà concessa ed eseguita in qualsiasi momento, sul posto ove è collocato il contatore, ed in contraddittorio con l'utente, oppure con un suo rappresentante. Dopo l'esito della prova, qualora risultasse positiva nella proporzione di oltre il 3% in più, l'Amministrazione provvederà alla sostituzione con nuovo apparecchio ed a correggere il conteggio sulla quantità registrata nell'ultimo periodo di scadenza, facendosi salve tutte le precedenti letture non contestate, in caso di prova negativa il richiedente sarà tenuto al rimborso delle spese di verifica sopportate dall'Amministrazione.

Art. 13 bis

Qualora sia presentata un'unica domanda cumulativa di concessione per più abitazioni o appartamenti in una stessa proprietà o condominio la stessa varrà quale impegno del richiedente a sottoscrivere tanti contratti quante sono le utenze da allacciare per ognuno delle quali verrà installato un contatore insieme con un contatore generale installato all'ingresso o al confine della proprietà privata. Dove attualmente la consegna e la misurazione dell'acqua vengono effettuate per utenze raggruppate o cumulative, non individuabili nelle fattispecie previste ai punti a2.1 e A2.2 di cui all'art.6, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura e spese dell'Utente tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.3.96 "Disposizioni in materia di risorse idriche").

DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 14

Ad esclusione degli allacci temporanei ed occasionali, le concessioni di acqua hanno la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti e si intendono tacitamente confermate di anno in anno, fino a tanto che una delle parti non disdica per iscritto il contratto, almeno due mesi prima della scadenza.

VERIFICHE DEL CONSUMO E PAGAMENTO DELL'ACQUA

Art. 15

Il pagamento complessivo del costo dell'acqua consumata viene effettuato posticipatamente ogni anno. Le letture di consumo vengono rilevate anche più volte all'anno dall'incaricato del Comune. Per le utenze raggruppate o cumulative, le letture parziali ed il riparto dei consumi possono essere rilevate dall'Ufficio incaricato dell'Amministrazione Comunale. L'eventuale differenza tra la lettura del contatore generale e le sommatorie delle letture delle singole utenze deve essere ripartita equamente tra tutte le singole utenze. Resta salvo quanto previsto dall'Art. 13 ultimo comma.

Art. 16

Dopo che le verifiche saranno ultimate, ogni singolo utente riceverà una bolletta dalla quale potrà rilevarsi: il consumo effettivo, l'applicazione delle tariffe per ogni fascia di consumo o eventuali oneri aggiuntivi e l'importo complessivo da pagare.

L'utente è tenuto a pagare l'importo indicato nella bolletta entro la scadenza nella stessa indicata all'incaricato per conto del Comune della riscossione; qualora l'importo dovuto è superiore alla somma di £ 250.000 (duecentocinquantamila) è possibile un pagamento rateizzato in due rate.

Non avvenendo il pagamento entro il termine stabilito, verrà applicato un interesse di mora del 10%. Qualora il pagamento non avvenga entro gli otto giorni successivi verrà interrotta l'erogazione dell'acqua. Dopodiché, regolarizzando l'utente la sua posizione, potrà darsi luogo alla riapertura dell'acqua dietro pagamento del rimborso delle spese per il ricollocamento del contatore, qualora il Comune avesse provveduto alla sua rimozione.

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 17

Il contratto di concessione viene firmato dal Sindaco, o suo delegato, e dal concessionario. Nel contratto viene dichiarato l'uso a cui l'acqua deve servire, il prezzo ed i principali obblighi rispettivi, secondo lo schema allegato al presente regolamento.

Le spese di contratto (eventuale registrazione, copie, diritti di segreteria e quant'altro) inerenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del concessionario.

Il cambiamento del proprietario o del locatario non scioglie il contratto prima che siano maturati i termini della sua durata, né annulla gli obblighi del venditore o del locatario uscente, salvo stipulazione di contratto con il nuovo proprietario o nuovo locatario. Il proprietario o il locatario che ottennero la concessione devono disdire la concessione stessa a termine dell'articolo 14, altrimenti questa si intende rinnovata tacitamente a loro carico; così in caso di morte del concessionario l'obbligo deve essere osservato dagli eredi.

Art. 18

Il concessionario non potrà pretendere nessun indennizzo per la temporanea sospensione del servizio derivante o da necessità di lavoro o da casi di forza maggiore ed è tenuto a dare immediato avviso al Comune delle interruzioni che possono verificarsi, onde possa provvedersi in merito il più sollecitamente possibile. Soltanto quando l'interruzione si protragga per più di otto giorni, a cominciare dal nono, il concessionario, previa dimostrazione, ha diritto alla detrazione sul conteggio finale, qualora questo non abbia raggiunto il minimo garantito, del quantitativo minimo giornaliero ottenuto dalla divisione del quantitativo minimo annuale per 365 giorni, moltiplicato per ogni giorno di interruzione oltre il nono giorno.

Il Comune non assume nessuna responsabilità né verso il concessionario né verso terzi per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione, che si verificano oltre l'installazione del contatore.

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 19

Nei casi di fallimento del concessionario, di distruzione dello stabile per incendio o demolizione, le concessioni si intendono risolte. In ogni caso il Comune deve essere risarcito dei danni.

ISPEZIONE DEGLI AGENTI MUNICIPALI

Art. 20

Per effettuare e controllare il consumo dell'acqua, e per constatare ed impedire le infrazioni ai patti stabiliti, il Municipio si riserva di far procedere in qualunque ora del giorno, per opera dei suoi impiegati ed agenti muniti di ordine scritto dal Sindaco, o suo delegato, ad ispezioni e verifiche di tutte le condutture interne. In caso di rifiuto da parte dell'utente, o di chi per esso, a permettere e facilitare tali ispezioni, il Municipio può sospendere l'erogazione, rimanendo l'utente obbligato ugualmente al pagamento del canone.

Il concessionario ha facoltà di presenziare a tali verifiche. In caso di visita ordinaria all'impianto interno sarà dato al concessionario preavviso di almeno un giorno.

Art. 21

L'Ufficio Tecnico riceve le domande, le esamina e predispone la redazione dei contratti.

I contratti, firmati dal Sindaco, o suo delegato, e dal concessionario, saranno conservati presso l'Ufficio Tributi, previa trasmissione degli stessi, entro il terzo giorno dalla firma del contratto, da parte dell'Ufficio Tecnico per la iscrizione a ruolo dei relativi utenti, mentre il servizio di cassa sarà disimpegnato dalla Tesoreria Comunale o da altro concessionario indicato dal Comune.

Apposite disposizioni interne stabiliscono le modalità dei vari servizi, le attribuzioni del personale comunale adibito all'esercizio dell'acquedotto e dei suoi rapporti con gli altri uffici del Comune.

COSTRUZIONE, VERIFICA E MANUTENZIONE DELLE DIRAMAZIONI PRIVATE

Art. 22

Oltre l'apparecchio di misura, il concessionario, per le condutture interne si può avvalere di materiale ed opera a sua scelta, ma nessuna presa privata potrà essere messa in esercizio prima che la diramazione interna sia stata verificata dall'Ufficio Tecnico, anche sotto l'aspetto igienico. I condotti per la distribuzione dell'acqua potabile nei fabbricati devono essere di ferro laminato o di altro materiale idoneo ai sensi di legge per l'uso alimentare.

Il concessionario non può mai apportare alcuna modificazione alle condutture interne, senza averne per iscritto avvertito l'Ufficio Tecnico. Anche i nuovi impianti devono riportare l'approvazione del suddetto Ufficio.

Gli impianti privati di distribuzione e raccolta idrica, quali depositi e vasche di accumulo, debbono essere dotati, sulla condotta comunale di immissione di acqua potabile, di idonea valvola di non ritorno.

Art. 23

Qualora venga immessa acqua non potabile in depositi o vasche di accumulo riforniti dalle condutture comunali di acqua potabile ai concessionari, al momento in cui l'acqua della condotta pubblica tornerà a scorrere nella rete di distribuzione privata, è fatto obbligo di provvedere ad un trattamento di disinfezione della rete, con successivo risciacquo con acqua potabile, prima di destinarla ad usi potabili ed alimentari.

E' fatto obbligo agli amministratori dei condomini che immettono in rete acqua non potabile, e per tutto il periodo in cui ciò avverrà di disporre in più punti del condominio, in luogo di passaggio e comunque ben visibili ai condomini stessi, cartelli recanti la scritta : “ Nella rete idrica condominiale viene distribuita acqua non potabile, è vietato l'uso potabile e per la preparazione di alimenti”.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24

Le concessioni d'acqua in vigore alla data del presente Regolamento dovranno essere rinnovate secondo le norme ivi contenute.

Il quantitativo di acqua considerato minimo fondamentale per usi domestici dovrà, nel caso di condomini serviti da unico contatore, essere rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo summenzionato.

Art. 25

Per i contratti di fornitura preesistenti alla data di approvazione della presente disposizione valgono le seguenti norme :

- qualora il contatore non sia installato conformemente a quanto previsto dall'art. 13. Lo stesso deve essere spostato a cura e spese dell'utente secondo le direttive dell'Ufficio LL.PP. a meno di impossibilità tecnica;
- a prescindere dalla posizione del contatore fornito dall'A.C. l'impianto di allacciamento va considerato di proprietà comunale qualora e per quanto gravante su suolo pubblico

ALLEGATO n° 1

(Contratto)

BOLLO

Al Sindaco del Comune
di Monte Argentario

Porto S. Stefano (GR)

Proposta di Contratto Per Concessione di Acqua

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a

il __/__/__, proprietario/a inquilino/a dello stabile (*oppure* titolare dell'attività) sito nel Comune di Monte Argentario (_____) via _____ n° ____.

CHIEDE

la concessione, per detto stabile (*oppure* attività), per la fornitura di acqua potabile/ non potabile, nei modi indicati dal Regolamento Comunale, che dichiara di conoscere, impegnandosi all'osservanza dello stesso ed al pagamento corrispettivo nella misura stabilita dalla tariffa in vigore secondo delibera del Consiglio Comunale.

La presente proposta va intesa per la concessione di acqua potabile/non potabile ad uso:

- A1) Domestico
- A2) Domestico per comunità
- A2.1) Forze Armate e Corpi Armati dello Stato (depositi, caserme, posti fissi, delegazioni, uffici circondariali, ecc.)
- A2.2) Comunità religiose e sociali (convitti, istituti scolastici religiosi, case di riposo, ostelli, colonie, ecc.)
- B) Commerciale, industriale, artigianale, agricolo
- C) Natanti diporto
- D) Natanti pesca
- E) Traffico mercantile

Il sottoscritto proponente dichiara di accettare la concessione alle seguenti condizioni, nonché secondo le norme stabilite dal Regolamento Comunale in materia e successive modificazioni:

- la concessione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di definizione del contratto e si intende tacitamente confermata di anno in anno fino a tanto che una delle parti non disdica per iscritto il contratto almeno due mesi prima della scadenza.
- il prezzo dell'acqua è determinato dall'applicazione delle tariffe, stabilite da Delibera di Consiglio Comunale, sulla base del consumo annuo verificato dal letturista incaricato dall'Amministrazione Comunale, al cui importo vengono sommati eventuali oneri aggiuntivi individuati dal Regolamento Comunale
- l'acqua concessa non potrà essere destinata ad uso diverso da quello concesso e non può essere, a sua volta, concessa né in tutto né in parte a terzi; il concessionario, inoltre, non potrà permettere innesti di derivazione a valle del suo strumento di misura. In caso di inadempienza al presente disposto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale a danno del trasgressore
- il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per la temporanea sospensione del servizio derivante da necessità di lavoro o da casi di forza maggiore ed è tenuto a dare immediato avviso all'Ufficio Tecnico Comunale delle interruzioni che possono verificarsi, onde provvedersi il più sollecitamente possibile. Soltanto quando l'interruzione si protragga per più di otto giorni, a cominciare dal nono, previa dimostrazione, l'utente ha diritto alla detrazione sul conteggio finale, qualora questo non

abbia raggiunto il minimo garantito, del quantitativo minimo giornaliero, ottenuto dalla divisione del quantitativo minimo annuale per 365 giorni, moltiplicato per ogni giorno di interruzione oltre il nono

- non provvedendo il concessionario al pagamento entro il termine stabilito, verrà applicato un interesse di mora pari al 10%. Qualora il pagamento non avvenga entro gli otto giorni successivi verrà, senz'altro, tolta l'erogazione dell'acqua. Dopodiché, regolarizzando l'utente la sua posizione, potrà darsi luogo alla riapertura dell'acqua dietro pagamento del rimborso spese per il ricollocamento del contatore, qualora il Comune avesse provveduto alla sua rimozione
- gli apparecchi di misura sono somministrati dall'Amministrazione Comunale e rimangono di sua esclusiva proprietà. I contatori sono piombati con sigillo del Comune ed ogni manomissione dello stesso darà luogo ad ogni azione di legge. La manutenzione dei contatori fa carico al Comune, mentre l'utente sarà tenuto al pagamento del nolo annuale, secondo quanto stabilito da delibera di Consiglio Comunale. Quanto agli allacci concessionati per gli usi di cui ai tipi d'uso c), d), e), qualora non sia possibile installare in modo definitivo un contatore fisso, l'utente deve installare lo strumento di misura fornito dall'Amministrazione Comunale tutte le volte che egli faccia uso dell'acqua, per il tempo strettamente limitato all'uso stesso.

La bolletta di pagamento sarà inviata al seguente indirizzo (Indicare l'indirizzo di residenza ed il numero di telefono, sia dell'utenza che della residenza, quando difforni):

.....
.....

Porto S. Stefano, __/__/____

Il Richiedente

.....

PARERE Tecnico: favorevole / non favorevole Firma:

PARERE Legittimità: favorevole / non favorevole Firma:

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Si dichiara di accogliere la proposta del/della Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____
_____ il _____, non presentando alcun inconveniente di carattere tecnico o
giuridico. Il presente contratto ha validità dalla data di accettazione della proposta.

N° Utenza: _____

Porto S. Stefano, __/__/____

Il Sindaco

.....

TARIFFE ACQUEDOTTO

FASCIA CONSUMO	TARIFFA I FASCIA	TARIFFA II FASCIA	TARIFFA III FASCIA	TARIFFA IV FASCIA	TARIFFA V FASCIA	TARIFFA VI FASCIA	TOTALE SPESA
0 - 80 mc.	£ 1.000 x mc.	0	0	0	0	0	£ 80.000
81 - 120 mc.	£ 80.000 +	£ 1.500 x mc.	0	0	0	0	£ 140.000
121 -160 mc.	£ 80.000 +	£ 60.000 +	£ 2.000 x mc.	0	0	0	£ 220.000
161 -200 mc.	£ 80.000 +	£ 60.000 +	£ 80.000 +	£ 2.500 x mc.	0	0	£ 320.000
201 -250 mc.	£ 80.000 +	£ 60.000 +	£ 80.000 +	£ 100.000 +	£ 5.000 x mc.	0	£ 570.000
Oltre	£ 80.000 +	£ 60.000 +	£ 80.000 +	£ 100.000 +	£ 250.000 +	£ 13.000 x mc.	